

REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE DI FREQUENTATORI

ART. 1 SOGGETTI INTERESSATI E TIPOLOGIE DI FREQUENZA

L'Istituto ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture i laureati e i diplomati che ne facciano richiesta.

Gli interessati devono essere in possesso di titoli di studio adeguati ai programmi di ricerca dell'Istituto o alle finalità proprie della struttura di destinazione.

L'autorizzazione a frequentare non impegna l'Istituto a instaurare un rapporto d'impiego o di collaborazione, né immediato né futuro.

Ai fini del presente regolamento sono considerati laureati frequentatori o diplomati frequentatori coloro i quali frequentano l'Istituto al di fuori di un rapporto istituzionale:

- A. nell'ambito del proprio percorso di formazione universitaria;
- B. per attività finalizzata all'apprendimento e/o alla formazione professionale o per una migliore qualificazione professionale;
- C. per lo svolgimento di un periodo di studio e di ricerca al fine di una migliore qualificazione professionale nell'ambito di specifici accordi di collaborazione nazionali e/o internazionali;

tipologia	soggetti	attività	durata
A	<ul style="list-style-type: none">▪ Tirocinante pre-laurea▪ Tirocinante post-laurea▪ Dottorando▪ Specializzando▪ Studente▪ Stagista	Svolge presso l'Istituto parte del proprio percorso di formazione universitaria.	Commisurata ai relativi piani di studio e agli accordi e/o convenzioni con le Università.
B1	<ul style="list-style-type: none">▪ Borsista universitario▪ Borsista altri enti o istituzioni pubbliche/private▪ Assegnista universitario▪ Assegnista Enti ricerca▪ Contrattista universitario▪ Contrattista altri enti o	Svolge presso l'Istituto parte del proprio percorso di formazione professionale o persegue una migliore qualificazione professionale con il supporto di borse di studio, assegni o contratti	Commisurata alla durata della borsa di studio, dell'assegno, del contratto.

	istituzioni pubbliche/ private	finanziati da altri Enti o istituzioni pubbliche/private.	
B2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diplomato ▪ Laureato 	Svolge presso l'Istituto parte della propria formazione professionale ovvero persegue una migliore qualificazione professionale con un periodo di addestramento e/o approfondimento pratico.	Limite di un anno, prorogabile secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 4 fino a quattro anni.
C1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricercatore ▪ Ricercatore clinico 	Prende parte ad un progetto nell'ambito di specifici accordi di collaborazione nazionali e/o internazionali.	Tempo idoneo per lo sviluppo del progetto e/o di un task specifico.
C2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ricercatore visitatore ▪ Ricercatore clinico visitatore 	Partecipa brevemente ad un progetto di ricerca dell'Istituto non formalmente inquadrato in specifico accordo di collaborazione.	Massimo tre mesi.

Ai frequentatori non è consentito svolgere nè attività istituzionale, nè attività didattica, salvo quella implicita nella tipologia che lega il frequentatore .

ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE

Le modalità per la presentazione della domanda di frequenza dei soggetti di cui alla tipologia A e B₁, limitatamente ai borsisti universitari, assegnisti universitari, contrattisti universitari, sono stabilite da appositi accordi e/o convenzioni con gli istituti di istruzione universitaria riconosciuti dal sistema universitario italiano.

Per le altre tipologie gli interessati che intendono frequentare l'Istituto devono presentare domanda, corredata di curriculum vitae, per la necessaria autorizzazione, al Legale rappresentante, mediante apposito modulo, predisposto dalla Struttura Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, nel quale dovrà essere indicata la struttura di destinazione e il tutor del frequentatore, dirigente dipendente dell'Istituto o Universitario in convenzione, che controfirma per accettazione.

I borsisti, gli assegnisti e i contrattisti (B₁) che intendono frequentare l'istituto devono presentare, oltre a quanto sopraindicato, l'autorizzazione dell'Ente o Istituto pubblico/privato finanziatore.

Non è ammessa la partecipazione come frequentatore a più di una struttura per il medesimo periodo.

La domanda dovrà essere altresì corredata dei seguenti pareri favorevoli, anche in relazione alla disponibilità degli spazi e delle attrezzature della struttura di destinazione:

Struttura Complessa a valenza interdipartimentale

Il Direttore della S.C., il Direttore di Area

Struttura Complessa

Il Direttore della S.C., il Direttore del Dipartimento, il Direttore di Area

Struttura Semplice, articolazione di S.C. a valenza interdipartimentale

Il Responsabile della S.S., il Direttore della S.C., il Direttore di Area

Struttura Semplice, articolazione di S.C.

Il Responsabile della S.S., il Direttore della S.C., il Direttore del Dipartimento, il Direttore di Area

Struttura Semplice dipartimentale

Il Responsabile della S.S., il Direttore del Dipartimento, il Direttore di Area

Struttura Semplice, interdipartimentale

Il Responsabile della S.S., il Direttore di Area

Ai fini della valutazione e formalizzazione della pratica, il contenuto della domanda dovrà essere debitamente documentato dall'interessato.

ART. 3 AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla frequenza dei soggetti di cui alla tipologia A e B₁, limitatamente ai borsisti universitari, assegnisti universitari, contrattisti universitari, è disposta dalle università secondo quanto stabilito dagli accordi e/o convenzioni appositamente stipulati.

L'ammissione delle altre tipologie di frequentatori è disposta con atto formale del Legale Rappresentante secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

I Direttori di area indicano, entro il 31 dicembre di ogni anno, la possibilità di ammettere i frequentatori, nonché il limite numerico degli stessi, da definirsi di anno in anno, tenendo conto delle disponibilità di spazio e di attrezzature.

Successivamente all'accoglimento della domanda da parte dell'Istituto, ed ai fini dell'effettiva decorrenza della frequenza, gli ammessi dovranno presentare la documentazione di rito obbligatoria richiesta dalla Struttura Gestione e Sviluppo Risorse Umane, nonché polizza appositamente stipulata dagli interessati contro gli infortuni che potrebbero capitare loro durante il periodo di frequenza, per il massimale richiesto dall'Istituto, inderogabilmente entro i cinque giorni precedenti la data stabilita, pena revoca dell'autorizzazione.

Per il personale di cui alla tipologia A, e B₁, limitatamente ai borsisti universitari, assegnisti universitari, contrattisti universitari, valgono le disposizioni contenute negli accordi e/o convenzioni.

Gli autorizzati che avranno ottemperato a quanto sopra inizieranno la propria attività di frequentatori alla data convenuta presso la Struttura di destinazione.

Ai fini di cui al presente Regolamento è fatto divieto a chiunque di accedere ai locali dell'Istituto senza la formale autorizzazione, così come qui stabilita. L'osservanza della norma è demandata alla diretta responsabilità dei dirigenti, dipendenti dell'Istituto o universitari in convenzione.

ART. 4 DURATA

La durata della frequenza dei soggetti di cui alla tipologia A è commisurata ai relativi piani di studio e agli accordi e/o convenzioni con le Università.

L'autorizzazione alla frequenza delle altre tipologie di:

- Borsisti, assegnisti, contrattisti universitari, di altri enti o istituzioni pubbliche/private è commisurata alla durata della borsa di studio, dell'assegno o del contratto, anche per quanto concerne le proroghe (tipologia B1);
- diplomati e dei laureati è, di norma, limitata ad un anno e può essere formalmente prorogata fino ad un massimo di quattro anni, previa relazione del tutor sull'attività di studio e di ricerca svolta, corredata dei pareri favorevoli di cui al precedente articolo 2 (tipologia B2);
- Ricercatori e dei Ricercatori clinici sarà adeguata al tempo idoneo per lo sviluppo del progetto e/o di un task specifico (tipologia C1);

La frequenza dei suddetti decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese e non potrà essere autorizzata per un periodo inferiore a tre mesi.

Le proroghe dovranno essere formalmente autorizzate dall'Istituto e subordinate alla regolarizzazione della documentazione necessaria.

L'autorizzazione a frequentare in qualità di Ricercatore visitatore o Ricercatore clinico visitatore è concedibile per il periodo massimo di tre mesi, non prorogabile.

ART. 5 ATTIVITA'

E' demandata al tutor l'individuazione degli orari di frequenza.

I frequentatori delle tipologie B2 e C1 devono attestare la propria presenza mediante apposizione della firma su un registro predisposto ad hoc, tenuto a cura del tutor, da consegnarsi alla Struttura Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane al termine del periodo.

La frequenza sarà revocata per volontà dell'interessato ovvero per giusta causa o giustificato motivo su segnalazione del tutor e proposta dal Direttore di area.

Gli autorizzati frequentano le strutture dell'Istituto sotto la diretta responsabilità del tutor e non possono autonomamente effettuare riscontri diagnostici o terapeutici.

Il tutor che ha in carico un frequentatore deve curarne l'attività secondo le finalità per le quali è stata autorizzata la frequenza, direttamente o per delega ad altri Dirigenti della stessa struttura, guidandone gli spostamenti nell'ambito del territorio assistenziale e di ricerca.

L'attività dei frequentatori non può essere svolta in maniera autonoma, ma sempre con l'assistenza del tutor o di un dirigente bene individuato che, in tale veste, è anche corresponsabile dell'attività prestata. Questa condizione esclude pertanto che i predetti possano effettuare da soli trattamenti specialistici.

ART. 6 CERTIFICAZIONE DI FREQUENZA

Il certificato di avvenuta frequenza dei soggetti di cui alla tipologia A e B₁ è rilasciato dalle relative università, Enti o istituzioni pubbliche/private secondo quanto stabilito dagli accordi e/o convenzioni.

Per le altre tipologie di frequentatori, fatta eccezione per i visitatori della tipologia C₂, potrà essere rilasciato all'interessato, al termine di ciascun periodo autorizzato e comunque non prima che siano trascorsi tre mesi di effettiva attività, un certificato di avvenuta frequenza a condizione che da relazione del Tutor risulti che lo stesso ha frequentato la struttura cui è stato assegnato seguendone diligentemente l'attività svolta. L'eventuale periodo continuativo di interruzione dell'attività di frequenza che supera il 10% del periodo autorizzato non verrà certificato.

ART. 7 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Istituto, per i frequentatori di cui alle tipologie A e B₁, limitatamente ai borsisti universitari, assegnisti universitari, contrattisti universitari, fornirà alle Università interessate una completa informativa sui rischi specifici presenti nei luoghi dove verrà effettuata l'attività di frequenza e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottarsi.

Analoga informativa verrà fornita direttamente dall'Istituto agli altri frequentatori interessati.

Durante la gravidanza e durante l'allattamento tutte le frequentatrici sono tenute al rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità.

Il frequentatore ha l'obbligo di rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza.

ART. 8 MENSA

Il frequentatore potrà accedere alla mensa aziendale usufruendone a tariffa intera.

ART. 9 INCOMPATIBILITA'

La qualità di frequentatore dell'Istituto è incompatibile con lo svolgimento di attività (lavorativa occasionale, consulenza occasionale, prestazione occasionale, attività non lavorativa), che comportino un conflitto di interessi con l'attività svolta di frequentatore.

ART. 10 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il frequentatore è tenuto a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza e a trattare come confidenziali tutti i dati e le notizie apprese nel corso della frequenza con l'Istituto e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto. Tale obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della frequenza.

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali oneri per l'attività dei frequentatori saranno di norma a carico di contributi finalizzati.

Le pubblicazioni scientifiche su ricerche alle quali il frequentatore ha partecipato sono sotto l'egida della Struttura a cui il frequentatore afferisce.

Il frequentatore è responsabile verso il tutor dello svolgimento dell'attività a lui affidata nonché del corretto uso di materiali e apparecchiature eventualmente utilizzate.

Il tutor e i responsabili delle ricerche non potranno adibire i frequentatori a funzioni differenti da quelle proposte e tali da determinare la potenziale modifica del rapporto.

Il tutor e i responsabili delle ricerche saranno chiamati a rispondere personalmente per la violazione delle disposizioni di cui sopra.

Il frequentatore ha l'obbligo di rispettare i regolamenti dell'Istituto.
